



# Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMPOSIZIONE INDIRETTA  
SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI

Roma: 1 aprile 1992

- ALL'UFFICIO TECNICO DI FINANZA DI MILANO
- ALLA DIREZIONE CENTRALE AA.GG. - Ispettorato Generale per i servizi chimici Div.XVII ROMA (rif.n.0107 del 20/3/1992)

Divisione III *Fin.*  
Prot. N.º 9201635 *Allegato*

Restato al Foglio del  
Dic. *Fin.* N.º

OGGETTO NADAR CHIMICA S.r.l. Milano - Istanza ammissione tracciante NADAR 2EA per prodotti petroliferi impiegati negli usi previsti dai DD.MM. 25 e 26 ottobre 1988.

e, per conoscenza:

- ALLE DIREZIONI COMPARTIMENTALI DELLE DOGANE E I.I.
- AI LABORATORI CHIMICI COMPARTIMENTALI DELLE DOGANE E I.I.
- AGLI UFFICI TECNICI DI FINANZA
- ALLE CIRCOSCRIZIONI DOGANALI
- ALLA NADAR CHIMICA S.R.L.  
Via V.Monti, 47 MILANO

La società NADAR CHIMICA di Milano, con istanza in data 21 novembre 1991, ha chiesto di poter utilizzare il prodotto denominato commercialmente tracciante NADAR 2EA - autorizzato con circolare numero 195 del 25/6/1988 prot.2435/XI alla stregua del tracciante RS previsto dal D.M. 12/9/1985 - anche per tutti i prodotti impiegati negli usi specifici previsti dai DD.MM. 25 e 26 ottobre 1988.

Nel merito, sentito l'Ispettorato Generale per i servizi chimici, poichè è stato accertato che il prodotto in questione ha proprietà chimico-fisiche, caratteristiche di rilevabilità e miscibilità identiche a quelle del tracciante RS, trattandosi, in effetti, della stessa sostanza (2-etil-antrachinone), si comunica che il prodotto NADAR 2EA può essere usato per la tracciatura di tutti i prodotti petroliferi esenti da imposta di fabbricazione previsti dai DD.MM. 25 e 26 ottobre 1988.

IL DIRETTORE GENERALE

*Alfano*